



AVVISO DELLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE AL RAPPORTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il presente avviso richiama l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti dal D.LGS. N. 385/1993 (Testo Unico Bancario, titolo VI), dall'art. 16 della Legge 108/1996, dalla delibera CICR del 04 marzo 2003, dal provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 e del provvedimento U.I.C. del 29 aprile 2005.

Phi.d'Alpha s.r.l.

Società di mediazione creditizia iscritta all'Albo tenuto presso l'Ufficio Italiano Cambi al n. 14127 dal 11/04/2002

Sede legale Via Piave, 5 60124 Ancona (AN) - Tel.: +39 071 2072516 - Fax: +39 071 2085462 - Codice Fiscale e Partita Iva 02011690423

Si specifica quanto segue:

il mediatore creditizio è colui che, professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Al mediatore creditizio è fatto veto concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente. Scegliere discrezionalmente di rivolgersi per l'istruttoria del prestito al mediatore creditizio cioè, ad un soggetto esterno all'istituto erogante, non rappresenta garanzia di trovare un istituto bancario o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento. Il mediatore creditizio deve essere iscritto all'albo dei mediatori creditizi tenuto dall'U.I.C. (Ufficio Italiano dei Cambi).

(1) DIRITTI DEL CLIENTE

Il Cliente ha diritto:

- 1a. di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
- 1b. di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- 1c. qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso e dei Fogli Informativi relativi all'operazione o al servizio offerto; a questo riguardo il cliente potrà consultare il sito www.phidalpha.com, ove le pagine inerenti gli argomenti che qui trattati sono, come previsto dalla normativa in materia, accessibili dalla home page del sito stesso e da ogni pagina dedicata ai rapporti commerciali con il cliente;
- 1d. di ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, completa anche del documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna né il mediatore creditizio né il Cliente alla stipula definitiva del contratto stesso di mediazione creditizia;
- 1e. di ottenere a proprie spese, su richiesta, entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta), copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Il mediatore indica al cliente, o chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;
- 1f. di ricevere un esemplare del contratto di mediazione creditizia stipulato, completo del relativo documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto stesso;
- 1g. di recedere dal contratto entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia comunicandolo al mediatore creditizio a mezzo lettera raccomandata AR;
- 1h. di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie.

(2) NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del Cliente:

- 2a. l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia, a pena di nullità;
- 2b. l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dall'agenzia del mediatore creditizio o dalle dipendenze della stessa e prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, di consegnare al cliente copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto;
- 2c. l'obbligo di consegnare al Cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo relativi alla operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario;
- 2d. l'obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del cliente;
- 2e. la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi.
- 2f. l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla attività di mediazione creditizia degli estremi dell'iscrizione all'Albo UIC, e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela alla fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto;
- 2g. l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, specificando anche la banca o l'intermediario finanziario erogante e, ove previsti, il tasso TAEG o ISC (l'indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo.
- 2h. la tutela nel trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.LGS. 196/2003. La normativa prevede che il Cliente riceva un'informativa completa sulle modalità e sul trattamento dei propri dati personali sui diritti di cui gode in relazione ad essi e sui soggetti a cui i medesimi dati personali potranno essere comunicati, autorizzando o meno particolari trattamenti. Prevede inoltre che in ogni momento il Cliente possa conoscere quali sono i dati in possesso del mediatore creditizio.

(3) PROCEDURE DI RECLAMO

- 3a. Ogni cliente può presentare reclamo scritto indirizzando la propria corrispondenza a:
PHI.D'ALPHA Srl - Via Piave n. 5 - 60124 Ancona
- 3b. In caso di controversia competente a giudicare sarà la Camera arbitrale Leone Levi presso la Camera di commercio di Ancona, che giudicherà secondo diritto e con procedura rituale; in alternativa, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Ancona.

Per ricevuta del presente avviso, prima della conclusione del contratto _____

(data e firma)